




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1658

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri
non accompagnati

(Ulteriore nuovo testo)

N. 440 – 18 ottobre 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1658

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri
non accompagnati

(Ulteriore nuovo testo)

N. 440 – 18 ottobre 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C.	1658
Titolo breve:	Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	I Commissione
Relatrice per la Commissione di merito:	Pollastrini
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente

Parere richiesto

Destinatario:	alla I Commissione	in sede referente
Oggetto:	ulteriore nuovo testo	

INDICE

ARTICOLO 4	- 4 -
STRUTTURE DI PRIMA ASSISTENZA E ACCOGLIENZA.....	- 4 -
ARTICOLO 5	- 5 -
IDENTIFICAZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	- 5 -
ARTICOLO 6	- 6 -
INDAGINI FAMILIARI	- 6 -
ARTICOLI 8 E 9	- 7 -
RIMPATRIO ASSISTITO E SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE.....	- 7 -
ARTICOLO 12	- 8 -
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.....	- 8 -
ARTICOLO 14	- 9 -
DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ISTRUZIONE	- 9 -
ARTICOLO 16	- 10 -
DIRITTO ALL'ASSISTENZA LEGALE.....	- 10 -
ARTICOLO 17	- 11 -
MINORI VITTIME DI TRATTA	- 11 -
ARTICOLO 18	- 12 -
MINORI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	- 12 -
ARTICOLO 20	- 13 -
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	- 13 -
ARTICOLO 21	- 13 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 13 -

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Il testo originario della proposta non è corredato di relazione tecnica.

Una precedente versione del testo, elaborata dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione delle proposte emendative nella seduta del 14 ottobre 2014, è stata già esaminata dalla Commissione Bilancio nella seduta del 14 gennaio 2015¹. Nel corso di tale seduta la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo una relazione tecnica, pervenuta il 24 marzo 2015²: in tale relazione tecnica, verificata negativamente dalla RGS, sono stati evidenziati alcuni aspetti problematici relativi ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria.

Da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2015, la Commissione Bilancio, prendendo atto di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo e della verifica negativa effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica, ha convenuto di inviare alla Commissione di merito una lettera volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario esistenti sul testo del provvedimento, al fine di verificare la possibilità di risolvere tali profili nel prosieguo dell'esame in sede referente, tramite opportune modifiche al provvedimento medesimo.

Nella seduta della Commissione Affari costituzionali del 2 agosto 2016, la relatrice ha dunque depositato una nuova proposta di testo base, che la Commissione di merito, nella seduta del 3 agosto 2016, ha adottato come testo base, poi modificato nel prosieguo dell'esame³.

Si evidenzia altresì che, nel corso del sopra indicato *iter* parlamentare, sono intervenuti alcuni provvedimenti normativi che hanno inciso sulla materia oggetto della proposta. Si tratta, in particolare, dei commi 181, 182 e 183 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale» e dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, che ha novellato il citato d. lgs. n. 142/2015 per disciplinare l'ipotesi di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati.

È oggetto della presente Nota l'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (Affari costituzionali) della proposta di legge, come risultante dalle modifiche approvate dalla medesima Commissione, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2016.

Si esaminano di seguito, in particolare, le disposizioni che presentano modificazioni sostanziali rispetto al precedente testo dell'ottobre 2014, oggetto della relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari.

¹ Cfr. Nota del Servizio Bilancio dello Stato n. 46 del 21 ottobre 2014.

² Cfr. Allegato al resoconto della seduta della V Commissione del 24 marzo 2015.

³ Allegato 3 al resoconto della seduta della I Commissione del 3 agosto 2016.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 4

Strutture di prima assistenza e accoglienza

La norma, modificando l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142/2015⁴ in materia di accoglienza di minori non accompagnati, dispone che per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza "a loro destinate", istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni (in luogo dei sessanta giorni previsti dalla vigente normativa), alla identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni.

La relazione tecnica, riferita all'articolo 4 del testo dell'ottobre 2014, risulta parzialmente utilizzabile.

La RT afferma che le norme sono suscettibili di recare oneri per la realizzazione e la gestione delle strutture di prima accoglienza dedicate ai minori. Evidenzia inoltre che non è possibile procedere alla quantificazione degli oneri in quanto nel testo non vengono individuate né l'autorità responsabile né le modalità di gestione delle predette strutture.

Al riguardo si evidenzia in primo luogo che l'articolo 4, riformulato rispetto al testo precedente, apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 142/2015.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'atto del Governo n 170 del 2015 (che ha dato origine al decreto legislativo n. 142/2015) quantificava gli oneri connessi all'implementazione delle strutture di prima accoglienza per i minori non accompagnati in misura pari a euro 12.028.905 per l'anno 2015, euro 18.396.000,00 per l'anno 2016 ed a euro 26.280.000,00 a decorrere dall'anno 2017, considerando una permanenza media per ogni minore di 40 giorni. In particolare, la RT precisava che la previsione di spesa di investimento per l'anno 2015 trovava capienza nei residui di stanziamento lettera F del capitolo 7351, piano gestionale 2, del CDR 4, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Alle spese di gestione a decorrere dall'anno 2016 si provvede nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sui capitoli 2353 e 2351, pg.2, del medesimo CDR, attesa l'indicata urgenza di provvedere all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

⁴ Adottato in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Andrebbe quindi chiarito se i costi di realizzazione e gestione delle strutture di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possano o meno ritenersi ricompresi in quelli indicati dalla relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 142/2015 (atto del governo n. 170/2015); ciò in considerazione, da un lato, del fatto che il testo in esame sembra introdurre un requisito di esclusività nella destinazione delle strutture stesse ai minori non accompagnati e, dall'altro, della permanenza massima dei minori nelle strutture, fissata in 30 giorni dalla norma in esame mentre quella considerata ai fini della stima degli oneri di cui al D.lgs 142/2015 risultava di 40 giorni.

ARTICOLO 5

Identificazione dei minori stranieri non accompagnati

La norma dispone, tra l'altro - con previsioni sostanzialmente analoghe a quelle dell'art. 6, co. 7, del testo precedente - che l'accertamento socio-sanitario dell'età debba essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, e ove necessario in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona (comma 1, capoverso art. 19-bis, comma 6). È inoltre inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

La relazione tecnica, riferita al testo di ottobre 2014, con riferimento agli accertamenti socio-sanitari quantificava, nella parte predisposta dall'amministrazione, un onere annuo complessivo compreso tra euro 252.950 (con visita psichiatrica e RX per il 60% dei soggetti) e euro 313.650 (con colloquio psicologico clinico e RX per il 100% dei soggetti) individuando in 5.000 il numero medio annuo degli accertamenti sanitari richiesti dalle forze di polizia.

La nota di accompagnamento alla RT predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato evidenziava in via prudenziale la necessità di considerare il maggiore tra gli oneri sopra indicati nonché di individuare la relativa copertura finanziaria.

Al riguardo, alla luce delle indicazioni contenute nella RT riferita al precedente testo, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare se la clausola di invarianza

introdotta sia idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri. Ciò anche in considerazione del fatto che le prestazioni previste non sembrerebbero modulabili in ragione delle risorse disponibili. Non si formulano invece osservazioni in ordine all'introduzione del riferimento al mediatore culturale, tenuto conto che il D.lgs 142/2015 già prevede, per altre fattispecie, l'intervento di tale figura professionale, che quindi non dovrebbe generare nuovi oneri. In proposito appare comunque necessaria una conferma.

ARTICOLO 6

Indagini familiari

La norma introduce nuovi commi all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142/2015 in materia di accoglienza di minori non accompagnati, prevedendo l'espletamento di indagini per rintracciare i familiari del minore (co. 1 e 2). Inoltre si prevede che, fino alla nomina del tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possano essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza (comma 3).

La relazione tecnica, riferita all'articolo 7 del testo dell'ottobre 2014, risulta utilizzabile limitatamente ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, stante l'analogo tenore dei testi.

La relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dai commi 1 e 2, evidenzia che gli adempimenti ivi previsti sono già conseguenti all'applicazione del Regolamento UE 604/2013 relativo alla determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato. La RT precisa che attualmente le spese gravano sul capitolo 2624, pg. 22, iscritto nello stato di previsione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Al riguardo, si rileva preliminarmente l'esigenza di una valutazione del Governo circa la sostenibilità, alla luce delle attuali disponibilità, degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio.

Andrebbe inoltre acquisito un chiarimento in merito ai compiti di cui al comma 3, assegnati al responsabile della struttura di prima accoglienza in relazione agli adempimenti connessi alla richiesta del permesso di soggiorno o di protezione internazionale. In particolare, andrebbe

confermato che anche tali compiti possano essere svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

ARTICOLI 8 e 9

Rimpatrio assistito e sistema informativo nazionale

Le norme, analogamente al testo dell'ottobre 2014, prevedono il rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato (art. 8) e istituiscono il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, che raccoglie le informazioni relative ai minori a supporto delle decisioni in materia di accoglienza (art. 9).

Sono inoltre introdotte due specifiche clausole di invarianza finanziaria, in base alle quali all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 8, comma 2 e articolo 9, comma 5).

La relazione tecnica, riferita agli articoli 9 e 10 del testo dell'ottobre 2014, risulta pienamente utilizzabile stante l'analogo tenore dei testi, salvo che per l'introduzione delle clausole di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica, nella parte predisposta dall'amministrazione competente, affermava che le spese connesse alle norme in esame erano imputate al capitolo 3783 dello stato di previsione del Ministero del lavoro.

La nota di accompagnamento della RGS evidenziava che tale capitolo era ad inizio anno privo di stanziamento, in quanto alimentato in corso d'anno mediante riassegnazioni di somme versate in entrata, provenienti dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. La RGS evidenziava quindi l'inidoneità della copertura per gli oneri recati dalla norma in esame in quanto non risultava possibile quantificare con anticipo le risorse che sarebbero confluite al predetto capitolo.

Al riguardo, si rileva preliminarmente l'esigenza di un aggiornamento riguardo alle valutazioni già espresse dalla relazione tecnica riferita al precedente testo, in merito alle risorse occorrenti per l'attuazione delle disposizioni e alle relative disponibilità di bilancio. Andrebbe inoltre acquisita la valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre le spese derivanti dalle attività in questione entro il limite delle risorse disponibili: ciò in considerazione sia della natura delle attività connesse alle procedure di rimpatrio assistito,

che sembrano assumere carattere non derogabile, sia degli adempimenti connessi al sistema informativo.

ARTICOLO 12

Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati

Le norme, analogamente al testo dell'ottobre 2014, prevedono l'integrazione, nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati disciplinato dall'articolo 1-*sexies* del DL n. 416 del 1989, dei minori non accompagnati, mediante novella dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142/2015⁵, in materia di accoglienza di minori non accompagnati.

In particolare, rispetto al precedente testo già esaminato, la norma dispone che le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

La relazione tecnica, riferita all'articolo 13 del testo dell'ottobre 2014, risulta parzialmente utilizzabile stante l'analogo tenore dei testi, salvo che per i requisiti *standard* minimi dei centri di accoglienza per i minori non accompagnati.

La relazione tecnica afferma che, in base a quanto previsto dalle norme in esame, il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) diventa unica modalità di accoglienza per tutti i minori stranieri non accompagnati, con la conseguente necessità di ampliamento delle strutture esistenti. La RT, sulla base dei flussi relativi al 2014, quantificava una spesa di circa 138,9 milioni di euro su base annua, precisando altresì che tale onere non poteva essere ricompreso nel limite di spesa di cui all'articolo 1, co. 183, della legge di stabilità 2015, poiché la norma in esame prevede espressamente che la capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale.

Al riguardo, nel rilevare che il nuovo testo in esame non provvede a quantificare espressamente gli oneri derivanti dall'articolo, appare opportuno acquisire una stima

⁵ Cfr. supra.

aggiornata dei medesimi, anche alla luce dei dati relativi ai flussi attuali di ingresso dei minori non accompagnati.

Con riferimento ai requisiti *standard* dei centri di accoglienza andrebbe chiarito in primo luogo quali siano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento di autorizzazione e accreditamento, sia con riferimento alla fissazione dei requisiti minimi da garantire in tutto il territorio nazionale sia in relazione all'autorità cui affidare l'accreditamento e l'attività ispettiva e di controllo. In secondo luogo, andrebbe specificato in quale misura la norma implichi la necessità di un adeguamento delle strutture di accoglienza già esistenti, con conseguente aggravio di costi, anche con riferimento alle spese di gestione.

ARTICOLO 14

Diritto alla salute e all'istruzione

Le norme prevedono l'iscrizione⁶ al SSN dei minori stranieri non accompagnati anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno (commi 1 e 2).

Si stabilisce, inoltre, che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative adottino opportune misure per favorire - ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. 142/2015 - l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato (commi 3 e 4).

Si fa presente in proposito che l'articolo 21, comma 2, del D.lgs n. 142/2015 già prevede che i minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale siano soggetti agli obblighi scolastici.

La relazione tecnica, riferita agli articoli 15 e 16 del testo dell'ottobre 2014, risulta pienamente utilizzabile stante l'analogo tenore dei testi in esame.

La relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dai commi 1 e 2, evidenzia che l'iscrizione al SSN ivi prevista recepisce l'Accordo Stato – Regioni del 20 dicembre 2012 ove era già stabilita l'obbligatorietà di tale iscrizione. Ne consegue che le norme in questione non comportano oneri in quanto trovano copertura nell'ambito del finanziamento ordinario del SSN.

⁶ Mediante una modifica all'articolo 34 del decreto legislativo n. 286/1998 che reca il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

La relazione tecnica prende atto del fatto che una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica afferma che non derivano oneri dalle norme recate dai commi 3 e 4. Ciò in quanto il Ministero afferma di poter provvedere alla loro attuazione con le risorse iscritte nel bilancio a legislazione vigente. Potranno, inoltre, essere utilizzate, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, le risorse che annualmente vengono assegnate per progetti specifici relativi alle aree caratterizzate da forte processo immigratorio e le risorse relative all'ampliamento dell'offerta formativa.

La relazione tecnica, preso atto di quanto sopra esposto, ritiene tuttavia opportuno che sia assicurata l'adeguatezza dei fondi destinati agli interventi descritti nei commi 3 e 4 anche tenendo conto che la platea dei soggetti destinatari subisce un ampliamento. A tal fine la relazione ravvisa la necessità di integrare il comma 3, disponendo che "le istituzioni scolastiche provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

La relazione tecnica richiede che siano, altresì, espressamente indicati i capitoli e le autorizzazioni di spesa su cui graveranno gli oneri contemplati dalle norme di cui ai commi 3 e 4.

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se le attuali disponibilità di bilancio siano sufficienti a garantire l'attuazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 del testo in esame, anche con riferimento ai "progetti specifici" previsti dalla norma. A tal fine, sarebbe altresì utile l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento delle attività in questione.

ARTICOLO 16

Diritto all'assistenza legale

Le norme integrano il testo dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le modifiche prevedono che il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia⁷ e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Si stabilisce che all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁷ Anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale.

La relazione tecnica, riferita all'articolo 18 del testo dell'ottobre 2014, risulta utilizzabile considerato che il testo in esame differisce dalla precedente formulazione dell'articolo solo per l'inserimento della clausola di invarianza. Sul precedente testo la RT formulava parere negativo in assenza di una quantificazione, anche in considerazione del fatto che il capitolo su cui sarebbero gravate le spese per l'assistenza legale è stato in passato interessato da situazioni debitorie.

Al riguardo, pur prendendo atto dell'inserimento della clausola di invarianza, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a definire i prevedibili riflessi finanziari delle disposizioni, rispetto alle prassi già applicate in base alla normativa vigente. Ciò in considerazione del fatto che le attività previste e i relativi costi per le amministrazioni interessate sembrano assumere carattere non derogabile e quindi non riconducibile a limiti di spesa predefiniti.

ARTICOLO 17

Minori vittime di tratta

Le norme integrano il testo del comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, che tratta dell'istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati di riduzioni in schiavitù o di tratta di persone. Le integrazioni stabiliscono che particolare tutela debba essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, attraverso la predisposizione di un programma specifico che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che ai minori vittime di tratta si applichino, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni introdotte con gli articoli 15 e 16 del testo in esame, alle cui schede si rinvia, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno (comma 2).

È stabilito che all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

La relazione tecnica, riferita all'articolo 19 del testo dell'ottobre 2014, risulta utilizzabile considerato che il testo in esame appare sostanzialmente simile, se si esclude la presenza

della clausola di invarianza recata dal comma 3 non presente nella precedente formulazione.

La relazione tecnica affermava che la previsione di specifici programmi di assistenza di lungo periodo per i minori stranieri non accompagnati e vittime di tratta, anche oltre il compimento della maggiore età, risultava in linea con la normativa in corso di predisposizione in materia di prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani.

Tanto premesso, la relazione tecnica richiedeva l'esplicitazione di una clausola di invarianza.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, appare opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'attuazione delle disposizioni senza nuovi oneri. Per quanto attiene al comma 2, si rinvia a quanto già osservato per gli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 18

Minori richiedenti protezione internazionale

Le norme integrano il testo del decreto legislativo n. 25/2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato. Le integrazioni, per lo più, ribadiscono che ai minori non accompagnati si applicano le disposizioni già vigenti poste a tutela dei minori e quelle relative all'assistenza legale introdotte dall'articolo 16 del testo in esame alla cui scheda si rinvia.

La relazione tecnica, riferita all'articolo 20 del testo dell'ottobre 2014, risulta utilizzabile considerato che le disposizioni in esame riproducono quelle precedenti con esclusione delle sole norme in precedenza recate dal comma 1, lettera *a*), che prevedevano l'istituzione di sezioni specializzate nell'ascolto dei minori presso ogni commissione territoriale del Ministero dell'interno, oggetto di parere negativo della Ragioneria generale dello Stato ed ora espunte dal testo.

La relazione tecnica nulla rilevava con riferimento alle norme ora confermate nel testo in esame.

Al riguardo si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 16.

ARTICOLO 20

Cooperazione internazionale

Le norme stabiliscono che l'Italia promuova la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

La relazione tecnica, riferita al testo dell'ottobre 2014, non considera la norma, già contenuta nell'articolato.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere programmatico della disposizione.

ARTICOLO 21

Disposizioni finanziarie

Le norme stabiliscono che all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 12 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (comma 1).

Si integra il testo dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222⁸, stabilendo che la quota dell'8 per mille di competenza dello Stato può essere destinata, fra le altre cose, ad interventi straordinari in favore dei minori stranieri non accompagnati (comma 2).

Si stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

La relazione tecnica, riferita al testo dell'ottobre 2014, non considerava le disposizioni finanziarie, già contenute agli articoli 25 e 26 del predetto testo.

Al riguardo, per quanto attiene ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai precedenti articoli 4 e 12.

⁸ Che reca Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 12 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Al riguardo, si segnala che il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno (capitolo 2353) e, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2016-2018, reca uno stanziamento di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 120 milioni di euro per l'anno 2018.

In relazione alla copertura proposta si ravvisa la necessità di acquisire informazioni dal Governo in merito all'entità delle somme destinate, nell'ambito delle risorse del menzionato Fondo, alla realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni, nonché l'ammontare delle risorse del medesimo Fondo per gli anni successivi al 2018.

Si segnala comunque che l'importo del Fondo per l'anno 2018 (120 milioni di euro, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2016-2018) non appare capiente per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 12 del provvedimento in esame, quantificati dalla relazione tecnica consegnata il 24 marzo 2015 in riferimento alla precedente formulazione del testo in circa 138,9 milioni di euro su base annua (senza tener conto degli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 4). Sul punto è necessario acquisire l'avviso del Governo.